

Addì 25 gennaio 2006, in Roma

FS S.p.A., Trenitalia S.p.A.

e

le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL Attività Ferroviarie e ORSA Ferrovie,

- in relazione ad una comune valutazione in ordine all'esigenza di promuovere le iniziative a sostegno del mantenimento e della crescita della produzione del Gruppo e del miglioramento della qualità del servizio nonché della necessità di fornire risposte positive alle contingenze venutesi a determinare anche attraverso un ottimale dimensionamento della forza lavoro;
- in considerazione del confronto sviluppato sulle tematiche industriali che rivestono rilevanza centrale nella erogazione del servizio, quali la manutenzione dei rotabili, la logistica, il business passeggeri e le tematiche riguardanti RFI, nell'ambito delle quali le parti confermano di voler proseguire il confronto di merito;
- nell'assumere quale elemento prioritario l'esigenza di realizzare tutte quelle iniziative necessarie a implementare la sicurezza dell'esercizio ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, individuando le soluzioni utili per la implementazione del progetto SCMT;
- nell'assumere quale obiettivo condiviso l'intendimento di soddisfare la prevedibile maggiore domanda di mobilità attraverso il potenziamento dell'offerta su ferro;
- nell'attribuire un ruolo centrale a più qualificate relazioni industriali nelle diverse sedi centrali e periferiche in cui si realizzano,

convengono sulle soluzioni di seguito definite, al fine di un positivo prosieguo del confronto.

VACMA/SCMT

- a) Il Gruppo FS ha confermato il programma di attrezzaggio di tutte le linee attualmente in esercizio o con il sistema SCMT o, su alcune aree geografiche e/o linee, con il sistema SSC, entro la fine del 2007.
- b) Le parti confermano, nello spirito degli accordi già sottoscritti, che procederanno entro il 15 febbraio p.v. a costituire la commissione volta ad individuare modalità di controllo della vigilanza e di rilevamento della presenza che non richiedano interazione del personale di macchina.

In attesa degli esiti del lavoro della commissione di cui al punto precedente, e tenuto conto della composizione del modulo di condotta ad agente unico con Capotreno in cabina di guida che durante la corsa del treno può allontanarsi solo per motivi connessi alla sicurezza dell'esercizio o per motivi di emergenza legati all'assistenza alla clientela (così come contenuto nella disposizione n. 73 del 2006 di RFI), al fine di realizzare la piena introduzione dei nuovi sistemi di sicurezza, Trenitalia procederà ad una fase transitoria di attrezzaggio dei propri mezzi di trazione con l'apparato SCMT integrato con il solo controllo della vigilanza.

Sui mezzi di trazione attrezzati con il dispositivo VACMA l'Azienda, in coerenza con quanto previsto al punto 3 dell'accordo del 19.4.2005, procederà alla progressiva disattivazione del VACMA stesso e, ove necessario, alla realizzazione della separazione tra controllo della presenza e della vigilanza.

- c) Al fine di realizzare, nel rispetto delle logiche di cui all'accordo 23.6.2005, l'attrezzaggio SCMT di cui al punto b), le parti, sempre entro il 15 febbraio p.v., individueranno i componenti di una commissione mista cui è demandato il compito di monitorare e verificare i risultati della

sperimentazione prevista dal citato accordo del 23.6.2005. Per tale attività la commissione si avvarrà del supporto di assessor di nomina congiunta che potranno fornire adeguata consulenza di natura tecnica. Le parti individuano come tratta idonea per la predetta sperimentazione la Roma-Fiumicino. A tale scopo verranno utilizzati 3 locomotori E 464 attrezzati secondo le modalità già verificate tra le parti che prevedono in particolare la installazione di dieci punti di reiterazione (2 touche, leva del freno continuo, leva del freno di marcia automatica, leva di marcia manuale, leva impostazione velocità, pulsante tromba, tasti Prericonoscimento/Riconoscimento/Riarmo Freno) cui sarà demandata la sola attività di controllo della vigilanza, e saranno coinvolti 12 macchinisti dell'impianto trasporto regionale di Roma Smistamento. La sperimentazione avrà la durata di 2 settimane e sarà avviata entro il mese di febbraio 2006. A valle della stessa sarà realizzata la fase di omologazione.

A valle dell'individuazione delle soluzioni ergonomiche e dell'attrezzaggio delle singole tipologie di mezzo di trazione, l'Azienda adotterà le procedure previste dal D.Lgs. n. 626/1994.

Nel prosieguo il confronto verterà sui punti elencati in precedenza nonché sulle modalità di gestione della fase transitoria per i mezzi già attrezzati con SCMT.

Manutenzione rotabili

Le parti proseguiranno il confronto per la definizione anche in via sperimentale di nuovi modelli di organizzazione negli impianti e, previa presentazione del piano industriale, il negoziato relativo al complessivo riassetto produttivo del sistema manutentivo.

In tale ambito restano confermate le situazioni in atto.

Resta inteso che in adesione al comune obiettivo di conseguire più elevate capacità produttive del sistema manutentivo di Trenitalia, le parti, fermo restando quanto al riguardo previsto nell'accordo del 23.6.2005, confermano di trarre soluzioni produttive aggiuntive che realizzino il rientro del maggior volume possibile di attività esternalizzate.

Assetti occupazionali

In coerenza con gli obiettivi di sviluppo della produzione l'Azienda individua, nei termini di seguito riportati, le azioni ritenute necessarie per consentire un funzionale collegamento fra le necessità produttive e l'utilizzo delle risorse.

In tale quadro Trenitalia, nel richiamare le azioni già intraprese, imperniata tra l'altro sulla trasformazione a tempo indeterminato e a full-time di circa 870 unità e l'assunzione di circa 70 risorse, prevede l'adozione, entro il primo semestre del 2006, delle seguenti ulteriori misure:

1. PdM

- Riconversioni professionali
- bilanciamento territoriale, sulla base delle interpellanze nazionale e territoriale (Bari) in corso
- assunzione di 350 unità

2. PdB

- riconversioni professionali
- bilanciamento territoriale, sulla base dell'interpellanza nazionale in corso
- assunzione di 450 unità.

3. Al fine di realizzare tempestivamente le assunzioni previste ai punti 1 e 2, le parti convengono di conseguire entro 10 giorni dalla data del presente accordo, i necessari chiarimenti affinché

tali acquisizioni vengano effettuate con contratto di apprendistato ovvero con contratto di inserimento lavorativo, laddove specifiche condizioni del mercato del lavoro non favoriscano il reperimento delle succitate risorse, nell'ottica di garantire le necessarie compatibilità economiche.

Entro il termine temporale sopra riportato le parti riprenderanno il confronto sulle ripartizioni nazionali dei servizi del P.d.M. e del P.d.B. e conseguentemente procederanno al negoziato per la definizione dei turni a livello territoriale.

Logistica

L'Azienda, nel confermare il mantenimento all'interno della DGOL delle competenze riguardanti l'organizzazione commerciale, proseguirà il confronto di merito sulle diverse problematiche riguardanti il piano industriale della Logistica, già richiamate nell'accordo del 23.6.2005.

Passeggeri

Con riferimento al settore della Vendita, le parti attiveranno il confronto avente ad oggetto le questioni attinenti lo sviluppo delle attività commerciali nei loro diversi aspetti, in considerazione del ruolo centrale delle biglietterie.

Con riguardo all'incidenza dei servizi su gomma, l'Azienda conferma che il loro volume rispetto ai servizi offerti su ferro non supererà, complessivamente, le quantità realizzate nel corso degli ultimi anni. Inoltre, le parti convengono che eventuali necessità produttive derivanti dall'evoluzione dei rapporti con le Regioni saranno oggetto di preventivo confronto tra le parti.

Questioni applicative

Manutenzione rotabili

Al fine di conseguire una omogenea condizione retributiva tra il personale addetto alla manutenzione dei rotabili, gli importi attribuiti ai sensi dell'accordo del 23.6.2005 per il passaggio da attività svolta su prestazione unica giornaliera ad attività su turni avvicendati, vengono riconosciuti anche ai lavoratori la cui attività risulta articolata su turni avvicendati aventi le medesime caratteristiche stabilite dalla citata intesa.

Tale intervento decorre dalla data di stipula del presente accordo, con eccezione di coloro ai quali dopo il 23.6.2005 non sia stato più corrisposto il compenso di cui al punto 2 dell'art. 39 dell'Accordo di confluente, nei cui confronti l'intervento decorre dalla data di cessazione di tale ultimo compenso.

Permessi ex lege 104/92

A decorrere dalla data del presente accordo i permessi di cui ai punti 3, 4 e 8 dell'art. 30 del CCNL, riconosciuti al personale delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie, saranno computati ai fini della maturazione della 14^a mensilità.

Contratti di Apprendistato

Al solo personale di bordo in servizio presso la Società Trenitalia alla data del presente accordo con contratto di apprendistato ed al solo fine di evitare disparità di trattamento con il personale dello stesso settore al quale nello scorso mese di dicembre 2005 è stato trasformato il contratto a tempo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'N' on the right side.

determinato in essere in contratto a tempo indeterminato, le parti convengono che all'atto della trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato sulla base di quanto previsto al punto 11 dell'art. 18 del CCNL delle Attività Ferroviarie, l'anzianità maturata nel periodo di apprendistato sia considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 64 del CCNL e della maturazione dell'aumento periodico successivo (ad esempio, qualora il contratto di apprendistato abbia la durata di 3 anni, all'atto della trasformazione a tempo indeterminato al lavoratore verrà attribuito un aumento periodico di anzianità ed il successivo aumento periodico gli sarà attribuito decorso un anno dalla data di trasformazione).

Titoli di viaggio

Ad integrazione di quanto stabilito al punto 8 dell'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie, le parti convengono che a decorrere dal 1° febbraio 2006 ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai precedenti punti dello stesso art. 23 deve dotarsi di un diritto di ammissione per l'accesso alle categorie di treni di seguito elencati il cui valore è individuato come segue:

- Treno OK: € 9,00 tutti i giorni;
 - T.BIZ e Treni Alta Velocità: € 15,00 tutti i giorni;
 - ES Link: € 15,00 nelle giornate di venerdì, domenica, nei prefestivi (escluso il sabato), nei due giorni precedenti e nei due giorni successivi (compreso il sabato) le giornate di Pasqua, Natale, Capodanno, Epifania;
€ 12,00 nelle rimanenti giornate.
- Il diritto di ammissione per i servizi ES Link è, quindi, comprensivo anche del tratto effettuato su gomma.

Per i treni IC Plus e per i treni internazionali sulle tratte nazionali valgono le modalità in vigore per i treni Intercity.

Restano confermate per il corrente anno le condizioni previste dalle convenzioni FIP.

Ai titolari di C.L.C. di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie, è consentita la possibilità del deposito gratuito del bagaglio nelle sole località sprovviste di servizio automatizzato, previa presentazione della C.L.C. al personale incaricato.

A seguito della presente intesa il confronto tra il Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Fast Ferrovie, Ugl Attività Ferroviarie e Orsa Ferrovie proseguirà in relazione all'esame delle problematiche relative ai piani industriali delle Società/strutture e alla parte applicativa del presente accordo.

Handwritten signatures and initials of various parties involved in the agreement, including names like 'De Rossi', 'Piero', and 'Piero'.

Addi 25 gennaio 2006

Tra

il Gruppo FS, costituito dalle Società FS, Trenitalia, RFI, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate

e

le Organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FAST Ferrovie, UGL Attività Ferroviarie e ORSA Ferrovie,

in applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 33 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività ferroviarie del 16.4.2003, convengono sulle seguenti modalità di corresponsione del Premio di risultato per l'anno 2004:

- 1) Il Premio di risultato è riconosciuto in ragione del livello professionale rivestito e del servizio effettivamente prestato nell'anno 2004, non computando a tali fini le assenze dal servizio dovute a malattia, ad assenza non retribuita e ad ogni altra ipotesi di riduzione dello stipendio:
 - a) al personale full-time in forza alle Società del Gruppo nell'anno 2004;
 - b) al personale part-time in forza alle Società del Gruppo nell'anno 2004, in misura proporzionale alla durata della prestazione ridotta ;
 - c) al personale full-time e part-time cessato dal servizio dal 16 gennaio 2004 e fino alla data odierna.
- 2) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, il Premio di risultato 2004 è fissato nelle misure di seguito definite per ciascun livello professionale:

Liv. A-B:	€ 570,00
“ C-D:	€ 500,00
“ E-F:	€ 400,00
“ G-H:	€ 300,00

- 3) Al personale in servizio alla data odierna, cui compete ai sensi del precedente punto 1, il Premio di risultato di cui al precedente punto 2 verrà corrisposto con il ruolo paga del prossimo mese di marzo 2006.

Al personale cessato dal servizio, cui compete ai sensi del precedente punto 1, il premio di risultato sarà corrisposto, per la quota parte spettante, entro il mese di maggio 2006.



FS S.p.A.
Direzione Pianificazione e
Politiche di Gestione

FERSERVIZI S.p.A.
Area Servizi Amministrativi


TSF S.p.A.

LORO SEDI

Roma, 25 gennaio 2005

A seguito dei chiarimenti intervenuti tra Gruppo FS e OO.SS., si comunica che al personale del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie non dovranno essere riproporzionate le quantità di ferie annuali di cui all'art. 25 del CCNL, di permessi ex art. 15 Accordo di confluenza e di ex festività soppresse di cui al punto 4 dell'art. 24 del CCNL in presenza di periodi di astensione dal lavoro.

Giuseppe Depaoli




Segreterie Nazionali
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
FAST Ferrovie
UGL Attività Ferroviarie
ORSA Ferrovie

LORO SEDI

In riferimento ai tempi di realizzazione delle azioni di disattivazione di cui al punto b) comma 3 dell'accordo del 25.1.2006, tenuto conto anche del positivo esito della omologazione nonché dei tempi di approvvigionamento dei materiali, si prevede la data di dicembre 2006 come congrua rispetto al risultato prefigurato.

Luciano Carbone

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the typed name.